MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 2

Riassegnazione disponibilità FIO

Le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti immediatamente eseguibili fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili o loro completamenti valutati positivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ma non finanziati, con priorita' a quelli localizzati nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, e tenendo, altresi', conto delle localizzazioni regionali originarie dei progetti revocati. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101
Capo	I — Revoca e riassegnazione di finanziamenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-2-riassegnazione-disponibilita-fio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it